

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

1 -- E' costituita con sede in Melzo, alla Via Curiel n. 21/D, l'Organizzazione di volontariato denominata "Gruppo ALEIMAR" di seguito detta Organizzazione.

2 -- I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici.

Art. 2 - FINALITA'

1 -- L'Organizzazione ha lo scopo di aiutare i bambini in stato di abbandono, di qualsiasi nazionalità e religione, a ritrovare una famiglia in grado di accompagnarli nella loro crescita umana, affettiva, sociale e culturale. Tale finalità è conseguita attraverso la ricomposizione della famiglia originaria, ove possibile, oppure attraverso il reperimento, la preparazione e l'assistenza di una famiglia affidataria, con cultura e tradizioni del paese d'origine del bambino.

L'Organizzazione ha altresì lo scopo di promuovere l'attività di solidarietà nei confronti di popolazioni in stato di bisogno, con particolare riferimento ai bambini, anche attraverso la realizzazione di progetti specifici.

L'attività dell'Organizzazione si svolge sia sul territorio italiano, in prevalenza nei confronti di bambini residenti nella Regione Lombardia, che all'estero.

2 -- Essa ha durata illimitata, scopi solidaristici e non ha finalità di lucro.

Art. 3 - ORGANI

Sono organi:

- l'Assemblea degli aderenti,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Collegio dei Probiviri,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4 - ADERENTI

Sono aderenti all'Organizzazione le persone che sottoscrivono il presente statuto e quelle che ne fanno richiesta la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Art. 5 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

1 -- L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

2 -- Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.


3 -- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4 -- In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

5 -- Ciascun aderente non può essere portatore di più di due deleghe.

6 -- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice



dei presenti, sia in sede di Assemblea Ordinaria che Straordinaria, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del relativo patrimonio devono essere approvati da almeno tre quarti degli aderenti.

7 -- L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'art. 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

1 -- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove). Esso può nominare altri tre membri, in qualità di esperti, con potere di esprimere pareri consultivi.

2 -- Il Consiglio Direttivo viene convocato per la sua prima volta dal consigliere anziano intendendosi per tale colui che ha ottenuto il maggiore numero di voti e in caso di parità di voti, il più anziano di età.

3 -- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno sei volte l'anno e quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4 -- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione,
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali,
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa,
- eleggere il Presidente,
- nominare il Vicepresidente,
- nominare il Segretario,
- nominare e revocare il Direttore, determinandone le mansioni, la qualifica ed il compenso eventuale,
- designare commissioni di studio e/o organismi consultivi i cui membri possono essere esterni al Consiglio Direttivo stesso,
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti,
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5 -- Il Segretario all'interno del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti,
- provvede al disbrigo della corrispondenza,
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riu-

nioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - PRESIDENTE

1 -- Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno.

2 -- Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 5 comma 2 e 5 comma 3.

3 -- Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4 -- In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5 -- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art. 8 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1 -- Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2 -- Il Collegio ha il compito di suggerire e verificare gli indirizzi ritenuti più consoni agli obiettivi dell'Organizzazione e di proporre gli idonei correttivi alle modalità di azione degli organi dell'Organizzazione.

Ogni indicazione del Collegio è discussa dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva alla sua espressione.

3 -- Il Collegio ha il compito anche di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

4 -- Esso giudica senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1 -- Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2 -- Il Collegio dei Revisori è l'Organo di controllo delle attività finanziarie e contabili dell'Organizzazione. Esso vigila sulla gestione finanziaria dell'Organizzazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio ha inoltre il compito di vigilare sulla conformità alla legge e allo statuto dell'attività dell'organizzazione.

3 -- Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza semplice.

4 -- Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.


Art. 10 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1 -- Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

2 -- Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono con gli organi che li hanno effettuati.

Art. 11 - BILANCIO

1 -- Ogni anno devono essere redatti, a cura del Direttore e del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.



2 -- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

3 -- Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 12 - AMMISSIONI E REVOCHE ALL'ORGANIZZAZIONE

1 -- Le persone che volessero aderire all'Organizzazione dovranno dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

2 -- Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione:

- per dimissioni volontarie,
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni,
- per morte,
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.

3 -- Tutte le prestazioni fornite all'Organizzazione dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 13 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

1 -- Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.

2 -- Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Art. 14 - QUOTA SOCIALE

1 -- La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2 -- Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 - RISORSE ECONOMICHE

1 -- L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti,
- contributi dei privati,
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche,
- contributi di organismi internazionali,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo.

2 -- I fondi sono depositati presso l'Azienda di credito stabilita dal Consiglio Direttivo.

3 -- Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente o di persona da lui delegata.

Art. 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da un organo o da almeno dieci aderenti. L'Assemblea è validamente costi-

tuita con la presenza di almeno tre quarti degli Aderenti e le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Aderenti.

Art. 17 - NORME FINALI

In caso di scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio netto dovrà essere devoluto interamente senza alcun compenso ad Associazioni di volontariato senza fini di lucro operanti nello stesso o analogo settore, secondo l'Art. 5, comma 4, della L. 266/91 e successive modifiche.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Firmato: MARCHINI Andrea

Valentina Varlese Notaio sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di 4 (quattro) fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso Consentito.

Melzo, li 07 maggio 2013

Valentina Varlese

